



# COMUNE DI ATRI

*Provincia di Teramo*

Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

## **INDICE**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Oggetto della definizione agevolata

Art. 3. Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4. Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

Art. 5. Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 8- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 9- Procedure cautelative o esecutive in corso

### **Art. 1- Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in attuazione dell'art. 15 del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dall'Ente o Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti notificati dall'Ente dal 2000 al 2017 o consegnate al Concessionario entro tale data.

### **Art. 2- Oggetto della definizione agevolata**

Relativamente alle entrate comunali di cui all'allegato 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910, notificati nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2017 dal Comune di Atri o dal Concessionario, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;

Le somme già versate, fino alla data di entrata in vigore nel presente regolamento, proporzionalmente ripartite tra sorte capitale, sanzioni, interessi e spese di notifica, restano definitivamente acquisite dall'ente e non sono rimborsabili né possono essere computate in detrazione dalla sorte capitale del debito da rottamare.

### **Art. 3- Istanza di adesione alla definizione agevolata**

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune di Atri apposita istanza entro il 30 settembre 2019.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (nome, cognome, ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di dodici rate mensili, di cui l'ultima scadenza non oltre il limite massimo del 31 ottobre 2020, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 4- Giudizi pendenti – azioni esecutive e fermo amministrativo in corso**

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi di giustizia tributari e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione di fermo amministrativo da parte dell'Ente o Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, escluse sanzioni ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'Ente o Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni, ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. L'Ente provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

#### **Art. 5- Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica ai debitori, contestualmente, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole

rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri, in deroga a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate tributarie, da ultimo modificato con delibera di C.C: n. 12 del 04/04/2012:

Versamento unico entro l'ultimo giorno del mese successivo l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata ;

Versamento in massimo 12 rate mensili di pari importo di sorte capitale per debiti fino ad € 2.500,00;

Versamento in massimo 24 rate mensili di pari importo di sorte capitale per debiti oltre i € 2.500,01;

in caso di pagamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

#### **Art. 6- Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazioni emessi dal Comune. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni, interessi e spese, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili, come esplicitato al precedente articolo 2, ultimo comma..

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della suddetta istanza.

#### **Art. 7- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto nell'originaria ingiunzione.

#### **Art. 8- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **Art. 9- Procedure cautelative o esecutive in corso**

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

L'Ente o il concessionario solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

#### **Art. 10- Disposizioni finali**

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.